



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 23-03-23

COPIA

Oggetto: Approvazione/Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Casciotti Antonietta	P	Gasparroni Antonella	P
Ciccarelli Alessandra	P	Di Giacomo Alice	P
Pulcini Simone	P	Falò Luca Maria	A
Di Matteo Francesca	P	De Berardinis Giuliano	P
Ciarrocchi Francesca	P	Foracappa Ambra	P
Cichetti Paolo	P	Marconi Gianfranco	A
Bamonti Valeria	P	Viviani Gabriele	A
Temperini Pietro	P	Saccomandi Remo	P
Vallese Giuliano	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Colonnelli Nicolino in qualità di Assessore esterno P

Assume la presidenza la Dott.ssa Ciarrocchi Francesca in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Piro Emilia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

Visti i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si riportano integralmente nel presente atto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-03-2023

Il Responsabile del servizio

Piro Emilia

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-03-2023

Il Responsabile del servizio

Piro Emilia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*

- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 751, che *"...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;

- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento*

è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756¹, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

¹ L'art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che “... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ...”;

Rilevato che ad oggi² non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022³;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. **n.18 del 15.04.2021** con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

² Il riferimento all'attualità deve essere valutato dall'ente al momento dell'adozione della delibera.

³ L'art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che “... al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 » ...”;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto verbale;

Udite le dichiarazioni di voto, espresse come di seguito:

- Consigliere Pietro Temperini: *Favorevole*
- Consigliere De Berardinis Giuliano *Astenuto*
- Consigliere Remo Saccomandi: *Astenuto*

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

presenti n. 14 votanti n. 11, favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (De Berardinis Giuliano, Foracappa Ambra, Saccomandi Remo) contrari nessuno;

Esito proclamato del Presidente;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di confermare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille (detrazione abitazione principale € 200,00);

abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario o titolare di altro diritto, purchè residente nel Comune di Alba Adriatica, a parenti fino al primo grado (genitori-figli), che la occupano quale loro abitazione principale, nella quale abbiano stabilito la propria residenza anagrafica: aliquota 9,1 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille (non applicabile dal 01 gennaio 2022);

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 23-03-2023 - Pag. 5 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;

terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

2. di stimare in € 5.100.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. **1.524.516,52** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: presenti n. 14 votanti n. 11, favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (De Berardinis Giuliano, Foracappa Ambra, Saccomandi Remo) contrari nessuno;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del C.C.
F.to Ciarrochi Francesca

Il Segretario Generale
F.to Piro Emilia

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Piro Emilia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, li 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piro Emilia